

Edilizia e Territorio

L'Autorità calcola l'impatto del codice sul mercato: bandi giù del 62%, pesa la centralizzazione

Per l'Anac la flessione ha origine nel divieto di acquisto autonomo imposto ai Comuni a novembre 2015. Poi ha pesato anche il divieto di appalto integrato. Ma il fenomeno «è in attenuazione»

22 luglio 2016 - G.la.



Nessun crollo verticale, all'indomani dell'entrata in vigore del Codice. Ma una lenta discesa, innescata dall'attivazione, a novembre 2015, degli obblighi di aggregazione per i piccoli Comuni. Per arrivare fino al -62% registrato a giugno. [L'Anac ha appena pubblicato un comunicato che passa agli infrarossi l'andamento del mercato degli appalti nei primi sei mesi del 2016](#), per capire qual è stato l'impatto reale di norme contestatissime inserite nel Dlgs n. 50 del 2016, come il divieto di appalto integrato. La risposta è che il Codice ha portato qualche difficoltà, ma meno di quanto sostengano alcuni osservatori.

L'Autorità, a pochi giorni dalla presentazione della sua relazione annuale, ha deciso di «verificare l'andamento relativo alla domanda di appalti pubblici», elaborando i dati contenuti nei suoi archivi per capire cosa è accaduto con l'entrata in vigore del Codice appalti, lo scorso 19 aprile. Complessivamente, assistiamo a «una forte riduzione» della domanda di lavori pubblici nell'arco del primo semestre dell'anno. Anche se questo andamento va scomposto per capirne l'origine.

Prima dell'entrata in vigore del Codice, il mercato ha fatto registrare una riduzione pari al 16% in relazione al numero degli appalti ed al 33%

relativamente all'importo, rispetto allo stesso periodo del 2015. Dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, invece, nel periodo compreso tra il 19 aprile ed il 30 giugno 2016, questa riduzione è risultata più accentuata, con valori nell'ordine del 52% in termini di numerosità e del 62% in termini di importo.

Per spiegare questi dati, l'Autorità fa soprattutto riferimento alle norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti. Queste sono presenti nel nuovo Codice, anche se sono ancora da attuare. Ma, soprattutto, erano presenti già nel vecchio sistema, che dal 2011 ha cercato di razionalizzare il numero delle Pa appaltanti attraverso la loro aggregazione, con il famigerato articolo 33 comma 3 bis del Dlgs n. 163 del 2006.

Questo articolo, modificato in più occasioni, prevedeva che i Comuni non capoluogo di provincia avrebbero dovuto procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni o costituendo un apposito accordo consortile o, ancora, tramite un soggetto aggregatore. A questa norma era collegata la sanzione del mancato rilascio del Cig da parte dell'Anac.

Dopo diverse proroghe, queste norme sono entrate in vigore dal primo novembre 2015. Con effetti che, secondo l'Authority, sono stati molto pesanti. Le tabelle dell'Autorità, infatti, attestano che nel campo dei lavori, nel periodo compreso tra novembre e dicembre 2015, è stata registrata una contrazione media degli appalti nell'ordine del 20 per cento rispetto al 2014. Tra l'altro, nello stesso periodo servizi e forniture, grazie alla possibilità di sfruttare la piattaforma di Consip, crescevano del 26 per cento. Questa tendenza innescata dalle norme sull'aggregazione ha portato un calo del mercato dal primo gennaio fino al 18 aprile 2016 (-33%).

Dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, il settore dei lavori ha poi sofferto una riduzione ulteriore (-62%), dovuta «alla necessità delle stazioni appaltanti di dover bandire ponendo a base di gara il progetto esecutivo e di dover utilizzare obbligatoriamente, per gli appalti di importo superiore ad un milione di euro, il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa». Quindi, al calo portato dagli obblighi di aggregazione si è sommato il problema del divieto di appalto integrato e dell'obbligo di usare il criterio del prezzo più basso fino a un milione.

Sul punto, però, l'Autorità nota che questo effetto sembra «mostrare segni di attenuazione, infatti per ciascuna fascia di importo la riduzione sembra affievolirsi tra i primi 40 giorni dopo l'entrata in vigore del Codice ed i successivi 30 giorni». Se si considera la fascia di importo superiore ad un milione di euro, tra il 19 aprile ed il 31 maggio 2016 si è registrata una contrazione dell'84% rispetto allo stesso periodo del 2015. Mentre nel mese di giugno tale contrazione, rispetto a giugno 2015, è passata al 45 per cento.